

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche Dati
Documentali

INPS Servizi

Banche Dati
Documentali

Circolare numero 213 del 9-10-1998.htm

**MANUALE DI CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO AI FINI
PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, ALLEGATO ALLA [CIRCOLARE N.65
DEL 25.3.1996](#) AGGIORNAMENTO.IMPRESSE ARTIGIANE OPERANTI NEL
SETTORE DELLO SPETTACOLO.**

DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

ROMA, 9 OTTOBRE 1998

CIRCOLARE N. 213

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI

AL COORDINATORE GENERALE MEDICO-LEGALE

E PRIMARI MEDICO-LEGALI

E, PER CONOSCENZA,

AL PRESIDENTE

AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE

AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI

AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

**OGGETTO: MANUALE DI CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI
LAVORO AI FINI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI,
ALLEGATO ALLA [CIRCOLARE N.65 DEL 25.3.1996](#)**

AGGIORNAMENTO.

IMPRESE ARTIGIANE OPERANTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO.

1. - **AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO AI FINI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, ALLEGATO ALLA [CIRCOLARE N.65 DEL 25.3.1996](#)**

SI FA SEGUITO ALLA [CIRCOLARE N.70 DEL 30.3.98](#) PER COMUNICARE LE ULTERIORI MODIFICHE APPORTATE AL MANUALE IN OGGETTO:

SETTORE 1: INDUSTRIA

L'ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E SPORTIVE, COMPRESSE NELLA CLASSE 23, È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

C.S.C. NUOVO	CATEGORIA	C.S.C. ATTUALE	ISTAT 91
1.23.01	PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE E DI VIDEO	1.12.10 (CA=1A,1D)	92.11.0
1.23.02	SVILUPPO E STAMPA PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE	1.12.11 (CA=1A)	92.11.0
1.23.03	EDIZIONE DI SUPPORTI SONORI REGISTRATI	1.12.12 (CA=1A,1D)	22.14.0
1.23.04	DISTRIBUZIONI CINEMATOGRAFI CHE E DI VIDEO	1.18.07 (CA=1A)	92.12.0
1.23.05	PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE	1.18.08	92.13.0
1.23.06	ATTIVITÀ RADIOTELEVISIVE	1.18.08	92.20.0
1.23.07	CREAZIONI E INTERPRETAZIONI ARTISTICHE E LETTERARIE	1.18.08	92.31.0
1.23.08	GESTIONE DI SALE DI SPETTACOLO E ATTIVITÀ CONNESSE	1.18.08	92.32.0
1.23.09	ATTIVITÀ RIGUARDANTI I PARCHI DI DIVERTIMENTO	1.18.08	92.33.0
1.23.10	CIRCHI E ALTRE ATTIVITÀ ITINERANTI DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO	1.18.08	92.34.3
1.23.11	ALTRE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO	1.18.08	92.34.4

1.23.12	GESTIONE DI STADI	1.18.08	92.61.1
1.23.13	GESTIONE DI PISCINE	1.18.08	92.61.2
1.23.14	GESTIONE DI CAMPI DA TENNIS	1.18.08	92.61.3
1.23.15	GESTIONE DI IMPIANTI POLIVA LENTI	1.18.08	92.61.4
1.23.16	GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	1.18.08	92.61.5
1.23.17	GESTIONE DI PALESTRE	1.18.08	92.61.6
1.23.18	ORGANIZZAZIONI SPORTIVE PRIVATE (SCUDERIE DI CAVALLI DA CORSA, SCUDERIE PER VETTURE DA CORSA, ECC.)	1.18.08	92.62.1
1.23.19	ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI	1.18.08	92.62.3
1.23.20	SOCIETÀ SPORTIVE	1.18.08	92.62.1
1.23.21	CASINÒ AUTORIZZATI	1.18.08	92.71.0
1.23.22	SALE CORSE	1.18.08	92.71.0

LA CLASSE 30, È SOPPRESSA; I CANTIERI DI LAVORO, SONO CLASSIFICATI NELLA CLASSE 26:

C.S.C. NUOVO	CATEGORIA	C.S.C. ATTUALE	ISTAT 91
1.26.01	CANTIERI DI LAVORO, DI RIMBORSAMENTO E DI SISTEMAZIONE MONTANA (ALLIEVI)	1.16.01 (CA=8C)	02.01.2
1.26.01	CANTIERI DI LAVORO (ALLIEVI)	1.16.01 (CA=8C)	45.XX.X

SETTORE 6: CREDITO, ASSICURAZIONE E TRIBUTI

L'ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE MONETARIA, COMPRESSE NELLA CLASSE 01, È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

C.S.C. NUOVO	CATEGORIA	C.S.C. ATTUALE	ISTAT 91
6.01.01	ATTIVITÀ DELLE BANCHE COMMERCIALI	6.01.01* 6.01.02	65.12.1

6.01.02	ATTIVITÀ DELLE CASSE DI RISPARMIO	6.01.01* 6.01.02	65.12.2
6.01.03	ATTIVITÀ DELLE BANCHE COOPERATIVE E MUTUE	6.01.01	65.12.3
6.01.04	ISTITUTI E SEZIONI PER IL CREDITO SPECIALE	6.01.01	65.22.2

LE SUELENCAE VARIAZIONI NON COMPORTANO ALCUN ADEMPIMENTO DA PARTE DELLE S.A.P. IN QUANTO RIGUARDANO I NUOVI C.S.C. ATTUALMENTE NON OPERATIVI.

INOLTRE ALLE CASSE EDILI CHE, COME È NOTO, DEVONO ESSERE CLASSIFICATE NEL SETTORE INDUSTRIA, CLASSE EDILIZIA, CON IL C.S.C. ATTUALE 1.13.05 (CFR. MSG N. 5850 DEL 12.1. 1990), È STATO ATTRIBUITO IL CODICE ISTAT 91 91.11.1 (RIMANE INVARIATO IL C.S.C. NUOVO 1.17.14).

INFINE AL SETTORE "ATTIVITÀ VARIE", CLASSE "ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE", È STATA AGGIUNTA LA SEGUENTE CATEGORIA:

C.S.C. NUOVO	CATEGORIA	C.S.C. ATTUALE	ISTAT 91
8.01.13	DATORI DI LAVORO GESTORI DI FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI (FONDI PENSIONE EX D.LGS. 21 APRILE 1993, N.124)	7.07.06	67.20.1

SI RAMMENTA CHE L'ELENCO COMPLETO E AGGIORNATO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, CON I RELATIVI CODICI ISTAT ED I CORRISPONDENTI C.S.C., PUÒ ESSERE CONSULTATO E STAMPATO DAI TERMINALI DEL SISTEMA ELABORATIVO AS/400, UTENTI DAL DMA 25 AL DMA 34, ATTIVANDO, DAL MENÙ PRINCIPALE, L'OPZIONE 07 E LA SUB OPZIONE 08.

2. - IMPRESE ARTIGIANE OPERANTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO.

ALCUNE S.A.P. HANNO CHIESTO ISTRUZIONI CIRCA L'INQUADRAMENTO DEI DATORI DI LAVORO IN EPIGRAFE PER I QUALI, PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL MANUALE CITATO IN OGGETTO, ERA PREVISTO IL SOPPRESSO C.S.C. 4.18.08.

POICHÈ L'ARTICOLO 49 DELLA LEGGE 9 MARZO 1989, N. 88, DISPONE LA CLASSIFICAZIONE NEL SETTORE INDUSTRIA DELLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO E NEL SETTORE ARTIGIANATO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 443, CHE NON PREVEDE ALTRE LIMITAZIONI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ OLTRE A QUELLE ESPRESSAMENTE STABILITE DALLA MEDESIMA LEGGE, IL PROBLEMA DELL'INQUADRAMENTO DELLE IMPRESE IN TRATTAZIONE, AI FINI PREVIDENZIALI, PUÒ ESSERE RISOLTO ATTRAVERSO IL CONFRONTO DELLE NORME CHE DISCIPLINANO LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE

DELLE DUE CATEGORIE IN TRATTAZIONE: I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E GLI ARTIGIANI.

I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA AUTONOMA O SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO, SONO ESCLUSIVAMENTE QUELLI ELENCATI NELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 LUGLIO 1947, N.708, RATIFICATO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1952, N.2388, RECANTE: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO.

IL TESTO ATTUALE DEL CITATO ARTICOLO 3 È IL SEGUENTE:

ART. 3. SONO OBBLIGATORIAMENTE ISCRITTI ALL'ENTE TUTTI GLI APPARTENENTI ALLE SEGUENTI CATEGORIE, DI QUALSIASI NAZIONALITÀ:

- 1) ARTISTI LIRICI;
- 2) ATTORI DI PROSA, OPERETTA, RIVISTA, VARIETÀ ED ATTRAZIONI, CANTANTI DI MUSICA LEGGERA, PRESENTATORI, DISC-JOCKEY ED ANIMATORI IN STRUTTURE RICETTIVE CONNESSE ALL'ATTIVITÀ TURISTICA;
- 3) ATTORI E GENERICI CINEMATOGRAFICI, ATTORI DI DOPPIAGGIO CINEMATOGRAFICO;
- 4) REGISTI E SCENEGGIATORI TEATRALI E CINEMATOGRAFICI, AIUTO REGISTI, DIALOGHISTI ED ADATTATORI CINETELEVISIVI;
- 5) ORGANIZZATORI GENERALI, DIRETTORI, ISPETTORI, SEGRETARI DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, CASSIERI, SEGRETARI DI EDIZIONE;
- 6) DIRETTORI DI SCENA E DI DOPPIAGGIO;
- 7) DIRETTORI D'ORCHESTRA E SOSTITUTI;
- 8) CONCERTISTI E PROFESSORI D'ORCHESTRA, ORCHESTRALI E BANDISTI;
- 9) TERSICOREI, CORISTI, BALLERINI, FIGURANTI, INDOSSATORI E TECNICI ADDETTI ALLE MANIFESTAZIONI DI MODA;
- 10) AMMINISTRATORI DI FORMAZIONI ARTISTICHE;
- 11) TECNICI DEL MONTAGGIO, DEL SUONO, DELLO SVILUPPO E STAMPA;
- 12) OPERATORI DI RIPRESA CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA, AIUTO OPERATORI E MAESTRANZE CINEMATOGRAFICHE, TEATRALI E RADIOTELEVISIVE;
- 13) ARREDATORI, ARCHITETTI, SCENOGRAFI, FIGURINISTI TEATRALI E CINEMATOGRAFICI;
- 14) TRUCCATORI E PARRUCCHIERI;
- 15) MACCHINISTI, PONTAROLI, ELETTRICISTI, ATTREZZISTI, FALE GNAMI E TAPPEZZIERI;
- 16) SARTI;
- 17) PITTORI, STUCCATORI E FORMATORI;

- 18) ARTIERI IPPICI;
- 19) OPERATORI DI CABINE, DI SALE CINEMATOGRAFICHE;
- 20) IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E TECNICI DIPENDENTI DAGLI ENTI E IMPRESE ESERCENTI PUBBLICI SPETTACOLI, DALLE IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE, DALLE IMPRESE DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DEL DOPPIAGGIO E DELLO SVILUPPO E STAMPA; MASCHERE, CUSTODI E PERSONALE DI PULIZIA DIPENDENTI DAGLI ENTI ED IMPRESE SOPRANNOMINATI;
- 21) IMPIEGATI ED OPERAI DIPENDENTI DALLE CASE DA GIOCO, DAI GIARDINI E DALLE SCUDERIE DEI CAVALLI DA CORSA E DAI CINODROMI; PRESTATORI D'OPERA ADDETTI AI TOTALIZZATORI O ALLA RICEZIONE DELLE SCOMMESSE, PRESSO GLI IPPODROMI E I CINODROMI, NONCHÈ PRESSO LE SALE DA CORSA E LE AGENZIE IPPICHE; ADDETTI AGLI IMPIANTI SPORTIVI; DIPENDENTI DALLE IMPRESE DI SPETTACOLI VIAGGIANTI;
- 22) CALCIATORI ED ALLENATORI DI CALCIO E SPORTIVI PROFESSIONISTI;
- 23) LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI IL NOLEGGIO E LA DISTRIBUZIONE DEI FILMS.

CON DECRETO DEL CAPO DELLO STATO, SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE, L'OBBLIGO DELLA ISCRIZIONE ALL'ENTE POTRÀ ESSERE ESTESO AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO NON CONTEMPLATE DAL PRECEDENTE COMMA.

IL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO N.708/1947, DISPONE:

ART. 2, COMMA 2. L'ISCRIZIONE ALL'ENTE (ENPALS) SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI MALATTIA DI CUI ALLA LEGGE 11 GENNAIO 1943, N.138, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI DI CUI AL REGIO DECRETO-LEGGE 14 APRILE 1939, N.636, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

ALCUNI LAVORATORI, COMPRESI NELLE CATEGORIE SOPRA ELENCAE, QUALORA PRESTINO LA LORO OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE, POSSONO RISULTARE IN POSSESSO DEI REQUISITI PROPRI DEGLI IMPRENDITORI ARTIGIANI, COME DEFINITI DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1985, N.443 CHE RECITA:

ARTICOLO 2: - IMPRENDITORE ARTIGIANO -È IMPRENDITORE ARTIGIANO COLUI CHE ESERCITA PERSONALMENTE, PROFESSIONALMENTE E IN QUALITÀ DI TITOLARE, L'IMPRESA ARTIGIANA, ASSUMENDONE LA PIENA RESPONSABILITÀ CON TUTTI GLI ONERI ED I RISCHI INERENTI ALLA SUA DIREZIONE E GESTIONE E SVOLGENDO IN MISURA PREVALENTE IL PROPRIO LAVORO, ANCHE MANUALE, NEL PROCESSO PRODUTTIVO. SONO ESCLUSE LIMITAZIONI ALLA LIBERTÀ DI ACCESSO DEL SINGOLO IMPRENDITORE ALL'ATTIVITÀ ARTIGIANA E DI ESERCIZIO DELLA SUA PROFESSIONE. SONO FATTE SALVE LE NORME PREVISTE DALLE SPECIFICHE LEGGI STATALI. L'IMPRENDITORE ARTIGIANO, NELL'ESERCIZIO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ CHE RICHIEDONO UNA PECULIARE PREPARAZIONE ED IMPLICANO RESPONSABILITÀ A TUTELA E GARANZIA DEGLI

UTENTI, DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI PREVISTI DALLE LEGGI STATALI.

LA MEDESIMA LEGGE N.443/1985, STABILISCE INOLTRE:

ART. 3. - DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA -COMMA 1: È ARTIGIANA L'IMPRESA CHE, ESERCITATA DALL'IMPRENDITORE ARTIGIANO NEI LIMITI DIMENSIONALI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE, ABBA PER SCOPO PREVALENTE LO SVOLGIMENTO DI UNA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI, ANCHE SEMILAVORATI, O DI PRESTAZIONI DI SERVIZI, ESCLUSE LE ATTIVITÀ AGRICOLE E LE ATTIVITÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI COMMERCIALI, DI INTERMEDIAZIONE NELLA CIRCOLAZIONE DEI BENI O AUSILIARIE DI QUESTE ULTIME, DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE, SALVO IL CASO CHE SIANO SOLAMENTE STRUMENTALI E ACCESSORIE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA.

ART. 5. - ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE -COMMA 1: È ISTITUITO L'ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE, AL QUALE SONO TENUTE AD ISCRIVERSI TUTTE LE IMPRESE AVENTI I REQUISITI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3 E 4 SECONDO LE FORMALITÀ PREVISTE PER IL REGISTRO DELLE DITTE DAGLI ARTICOLI 47 E SEGUENTI DEL REGIO DECRETO 20 SETTEMBRE 1934, N. 2011. **COMMA 4:** L'ISCRIZIONE ALL'ALBO È COSTITUTIVA E CONDIZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE.

ART. 7. - ISCRIZIONE, REVISIONE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO -

LA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 9, ESAMINATE L'ISTRUTTORIA E LA CERTIFICAZIONE COMUNALE DI CUI ALL'ARTICOLO 63, QUARTO COMMA, LETTERA A), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616, DELIBERA SULLE EVENTUALI ISCRIZIONI, MODIFICAZIONI E CANCELLAZIONI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DALL'ALBO PROVINCIALE PREVISTO DAL PRECEDENTE ARTICOLO 5, IN RELAZIONE ALLA SUSSISTENZA, MODIFICAZIONE O PERDITA DEI REQUISITI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI 2, 3 E 4. LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO VA NOTIFICATA ALL'INTERESSATO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. LA MANCATA COMUNICAZIONE ENTRO TALE TERMINE VALE COME ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA STESSA. LA COMMISSIONE, AI FINI DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI 2, 3 E 4, HA FACOLTÀ DI DISPORRE ACCERTAMENTI D'UFFICIO ED EFFETTUA OGNI TRENTA MESI LA REVISIONE DELL'ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE.

GLI ISPETTORATI DEL LAVORO, GLI ENTI EROGATORI DI AGEVOLAZIONI IN FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E QUALSIASI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INTERESSATA CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, RISCOVRIANO L'INESISTENZA DI UNO DEI REQUISITI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3 E 4 NEI RIGUARDI DI IMPRESE ISCRITTE ALL'ALBO, NE DANNO COMUNICAZIONE ALLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI D'UFFICIO E DELLE RELATIVE DECISIONI DI MERITO, CHE DEVONO COMUNQUE ESSERE ASSUNTE ENTRO SESSANTA GIORNI E CHE FANNO STATO AD OGNI EFFETTO. LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DEVONO ESSERE TRASMESSE ANCHE ALL'ORGANISMO CHE HA EFFETTUATO LA COMUNICAZIONE. CONTRO LE

DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO IN MATERIA DI ISCRIZIONE, MODIFICAZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE È AMMESSO RICORSO IN VIA AMMINISTRATIVA ALLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA DELIBERAZIONE STESSA, ANCHE DA PARTE DEGLI ORGANISMI INDICATI NEL COMMA PRECEDENTE E DI EVENTUALI TERZI INTERESSATI. LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO, ADITA IN SEDE DI RICORSO, POSSONO ESSERE IMPUGNATE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA DECISIONE STESSA DAVANTI AL TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO, CHE DECIDE IN CAMERA DI CONSIGLIO, SENTITO IL PUBBLICO MINISTERO.

PER QUANTO CONCERNE L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEGLI ARTIGIANI SI RITIENE OPPORTUNO RAMMENTARE CHE LA LEGGE 17 MARZO 1993, N. 63, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 15 GENNAIO 93, N. 6, HA DISPOSTO:

ART. 1. - ISCRIZIONE UNICA AI FINI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. (COMMA 3, 3 PERIODO). LE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO, NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI ESCLUSIVE ATTINENTI ALLA TENUTA DELL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, DI CUI ALLA LEGGE 8 AGOSTO 1985, N.443, E DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEGLI ASSISTIBILI, DI CUI ALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1956, N. 1533, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA ISCRIZIONE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE, PROVVEDONO D'UFFICIO, OVVERO SU RICHIESTA DEL SOGGETTO ISCRITTO O DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INTERESSATA, ALLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI QUALIFICA ARTIGIANA DEL TITOLARE E DELL'IMPRESA CON DIPENDENTI, ADOTTANDO PROVVEDIMENTO VINCOLANTE AI FINI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, IMPUGNABILE AI SENSI DELLE PROCEDURE PREVISTE DALL'ARTICOLO 7 DELLA CITATA LEGGE N. 443 DEL 1985.

I LAVORATORI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORI ARTIGIANI, SECONDO LE NORME SOPRA CITATE, SONO OBBLIGATORIAMENTE ASSICURATI PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 4 LUGLIO 1959, N.463; AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEGLI ARTIGIANI PROVVEDE, COME È NOTO, UNA APPOSITA GESTIONE SPECIALE ISTITUITA PRESSO QUESTO ISTITUTO DALL'ARTICOLO 3 DELLA MEDESIMA LEGGE N.463/1959.

INFINE SI RAMMENTA CHE I RAPPORTI FRA QUESTO ISTITUTO E L' ENPALS, IN MATERIA PENSIONISTICA, SONO DISCIPLINATI DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 DICEMBRE 1971, N. 1420, RECANTE: NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI GESTITA DALL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO.

IL PREDETTO D.P.R. N.1420/1971, STABILISCE, TRA L'ALTRO:

ART. 16, COMMA 1: I RAPPORTI INTERCORRENTI TRA L'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI PER I LAVORATORI DIPENDENTI GESTITA DALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI GESTITA DALL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPETTANTI A COLORO CHE POSSONO FAR VALERE CONTRIBUTI PRESSO AMBEDUE GLI ENTI, OVVERO AI LORO SUPERSTITI, SONO DISCIPLINATI COME SEGUE:

LA DOMANDA DI PENSIONE PUÒ ESSERE PRESENTATA ALL'UNO O ALL'ALTRO DEGLI ENTI PREDETTI E DÀ DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DI UNA SOLA PRESTAZIONE PREVIA TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI ED ACCREDITATI PRESSO I DUE ENTI; LA COMPETENZA A DECIDERE LA DOMANDA DI PENSIONE È ATTRIBUITA A QUELLO DEI DUE ENTI PRESSO IL QUALE L'ASSICURATO POSSA FAR VALERE UNA PREVALENTE CONTRIBUZIONE VALUTATA SECONDO LA NORMATIVA PREVISTA PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN VIGORE PRESSO CIASCUNO DEI DUE ENTI.

LA COMPETENZA A DECIDERE LA DOMANDA DI PENSIONE È COMUNQUE ATTRIBUITA ALL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO QUALORA L'ASSICURATO POSSA FAR VALERE PRESSO L'ENTE MEDESIMO I REQUISITI PRESCRITTI PER IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE RICHIESTA.

ART. 17, COMMI 1 E 2. GLI ASSICURATI CHE FACCIANO VALERE CONTRIBUTI EFFETTIVAMENTE VERSATI NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER LA INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI PER I LAVORATORI DIPENDENTI GESTITA DALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI GESTITA DALL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO POSSONO ESSERE AUTORIZZATI A PROSEGUIRE VOLONTARIAMENTE UNA SOLA DELLE ANZIDETTE ASSICURAZIONI A CONDIZIONE CHE SI SIA VERIFICATA LA CESSAZIONE O L'INTERRUZIONE DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO PRESSO ENTRAMBI GLI ENTI. A TAL FINE L'ASSICURATO PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A CONTRIBUIRE VOLONTARIAMENTE ALL'UNO O ALL'ALTRO ENTE.

DA QUANTO SOPRA ESPOSTO SI RILEVA CHE LE ASSICURAZIONI SOCIALI GESTITE DA QUESTO ISTITUTO, COME QUELLE GESTITE DALL'ENPALS, SONO OBBLIGATORIE ED ESCLUSIVE, NEL SENSO CHE L'ASSICURAZIONE GESTITA DA UNO DEI DUE ENTI ESCLUDE L'ANALOGA ASSICURAZIONE GESTITA DALL'ALTRO ENTE; PERTANTO, IN CORRISPONDENZA DELLA MEDESIMA PRESTAZIONE DI LAVORO, NON PUÒ ESSERE CONSENTITO IN ALCUN CASO, NEMMENO SOTTO LA

FORMA DI PROSECUZIONE VOLONTARIA, IL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI AD ENTRAMBE LE GESTIONI SOPRA CITATE.

RICORRENDO TALE IPOTESI I CONTRIBUTI VERSATI AD UNA DELLE DUE GESTIONI DOVRANNO ESSERE CONSIDERATI INDEBITI IN QUANTO NON POTRANNO DAR LUOGO ALLA LIQUIDAZIONE DI DUE TRATTAMENTI PENSIONISTICI INDIPENDENTI E, PERTANTO, DOVRANNO ESSERE RIMBORSATI.

ISTRUZIONI OPERATIVE.

PER LA CORRETTA CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE IN ESAME LE S.A.P. DEVONO ACCERTARE QUALE SIA L'ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE ESERCITATA DALL'IMPRESA ARTIGIANA, IL GENERE DI LAVORI ESEGUITI, NONCHÈ IL NUMERO E LE MANSIONI DEI DIPENDENTI, RICORRENDO, SE NECESSARIO, ANCHE AD ACCERTAMENTI ISPETTIVI, EVENTUALMENTE CONCORDATI CON L'E.N.P.A.L.S.

IN PARTICOLARE DEVE ESSERE ACCERTATO SE L'ATTIVITÀ ESERCITATA RIENTRI FRA QUELLE "TIPICHE" DELLO SPETTACOLO OVVERO POSSA ESSERE ESPLETATA ANCHE AL DI FUORI DI TALE SETTORE ECONOMICO.

A SOLO TITOLO ESEMPLIFICATIVO SI FA PRESENTE CHE ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI, QUALI I SARTI, I FALEGNAMI, GLI ELETTRICISTI, I TAPPEZZIERI, I PARRUCCHIERI, ECC. SONO DISCIPLINATE DALLE NORME PREVISTE PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO SOLO SE TALI LAVORATORI SONO DIPENDENTI DA IMPRESE DELLO SPETTACOLO, MA SE PRESTANO LA PROPRIA OPERA CON RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO DEVONO ESSERE CLASSIFICATI NEL SETTORE E NELLA CLASSE CORRISPONDENTI ALL'ATTIVITÀ ESERCITATA IN QUANTO IL COMMITTENTE, CHE NELLA FATTISPECIE PUÒ ESSERE UNA IMPRESA DELLO SPETTACOLO, È IRRILEVANTE AI FINI DELL'INQUADRAMENTO.

ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI INVECE ESERCITANO ATTIVITÀ ESCLUSIVE DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO, QUALI, P.ES., GLI OPERATORI DI CABINA DI SALE CINEMATOGRAFICHE, GLI ARTIERI IPPICI, GLI ADDETTI AGLI IMPIANTI SPORTIVI, GLI OPERATORI DI RIPRESA CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA, I TECNICI DEL MONTAGGIO, ECC.; IN TALI CASI, L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEVE RITENERSI ERRATA E IL DATORE DI LAVORO DEVE ESSERE INVITATO A REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE CHIEDENDO LA CANCELLAZIONE DAL MEDESIMO ALBO.

IN CASO DI RIFIUTO LE S.A.P. DOVRANNO IMPUGNARE I PROVVEDIMENTI DI ISCRIZIONE, ADOTTATI DALLE COMPETENTI COMMISSIONI PROVINCIALI, CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ART.7 DELLA LEGGE 443/85, ANCHE INNANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

POICHÈ IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL MEDESIMO ART.7 SOPRA CITATO E ALL'ART.1 DELLA LEGGE N.63/93 QUESTO ISTITUTO È TENUTO A CLASSIFICARE NEL SETTORE ARTIGIANATO I DATORI DI LAVORO ISCRITTI NELL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, NELLE MORE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI PREPOSTI ALLA VERIFICA DEI REQUISITI DI TALI

IMPRESE, ALLE STESSE DEVONO ESSERE ATTRIBUITI, PROVVISORIA MENTE, IL C.S.C. ATTUALE 4.16.01, ED IL CODICE ISTAT 91 74.84.6, CON ESPlicita RISERVA DI VARIAZIONE DELL'INQUADRAMENTO.

LA CLASSIFICAZIONE NEL SETTORE ARTIGIANATO COMPORTA SEMPRE L'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO I.V.S., PERTANTO NON DEVE MAI ESSERE ATTRIBUITO IL CODICE AUTORIZZAZIONE 1A, NÈ AMMESSO IL CODICE TIPO CONTRIBUZIONE 51; LE S.A.P. AVRANNO CURA DI PORRE IN ESSERE ATTI INTERRUPTIVI DELLA PRE-SCRIZIONE DEI CONTRIBUTI EVENTUALMENTE OMESSI.

INOLTRE L'UFFICO CHE RICHIEDE GLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI DOVRÀ INFORMARE L'ENPALS SIA DELL'AVVIO DI TALE PROCEDURA CHE DEL SUO ESITO, AL FINE DI EVITARE LIQUIDAZIONI PENSIONISTICHE INDEBITE.

OVVIAMENTE DOVRÀ ESSERE EGUALMENTE INFORMATO ANCHE L'UFFICIO LIQUIDAZIONE PENSIONI DELLA S.A.P. DOVE È PRESUMIBILE, SULLA BASE DELL'INDIRIZZO DEL LAVORATORE AUTONOMO, CHE POSSA ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA DI PENSIONE.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO